



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 49 del 01 aprile 2008

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore		SI
- Capece Raffaele	Assessore		SI
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore	SI	
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
	TOTALE	5	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **M. Giuseppina D'Ambrosio** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di Carinaro

Proposta di delibera

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.

Il Sindaco dr. Mario Masi:

Premesso che:

- In data 26 marzo 2008 è pervenuta a questo Ente, una richiesta per uno stage formativo da parte di Lisbino Caterina, iscritta alla facoltà di Scienze e del Servizio Sociale dell'Università Federico II di Napoli;
- l'Amministrazione Comunale, come già dimostrato per altre precedenti richieste intende favorire i giovani, in special modo dare spazio a tutte le attività culturali;
- per questi scopi la Segreteria Amministrativa dell'Università Federico II di Napoli ha predisposto nel proprio sito la documentazione necessaria per la stipula della convenzione con gli Enti ospitanti;

Per i motivi sopra esposti;

Sottopone alla Giunta Municipale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. **Di approvare** la convenzione quadro, allegata al presente atto, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.
2. **di autorizzare** il responsabile dell'area amministrativa alla stipula della convenzione con l'Università Federico II di Napoli.

Carinaro 27.03.2008

Il Sindaco
f.to Mario Masi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto:

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.

corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e art. 39 dello Statuto Comunale;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Approvare** la convenzione quadro, allegata al presente atto, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II ed il Comune di Carinaro.
- 2. Autorizzare** il responsabile dell'area amministrativa alla stipula della convenzione con l'Università Federico II di Napoli.
- 3. Dichiarare**, a seguito di autonoma ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile del servizio Alfonso Coppola, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Carinaro, 27.03.2008

Il responsabile dell'Area Amministrativa
Alfonso Coppola

Parere di regolarità contabile: Irrilevante

Il responsabile del servizio finanziario, Arturo Barbato, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Carinaro, 01.04.2008

Il Responsabile del servizio
(Arturo Barbato)

Parere di cui all'articolo 39 dello statuto comunale

Il Segretario comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, 01.04.2008

Il Segretario comunale
(D.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio)

SCHEDA INFORMATIVA

(da allegare alla convenzione)

Ragione sociale: **COMUNE DI CARINARO**

Sede legale: **piazza Municipio**.....nr. **1**.....

Città: **Carinaro**.....prov. **Caserta**.....cap. **81032**

Recapito telefonico.....**0815029214**.....Fax.....**0815027596**.....

Sito web aziendale.....**www.comune.carinaro.ce.it**.....

Altre sedi.....//.....

Partita IVA.....**00239180615**.....

Nome e Cognome del Rappresentante Legale.....**SINDACO**.....**dr. Mario Masi**.....

Luogo e data di nascita.....**Frattamaggiore**.....**03 gennaio 1943**.....

Settore attività.....**beni e servizi**.....

Dimensione organico.....**17 dipendenti**.....

Associazione di categoria e/o territoriale di appartenenza.....//.....

Rappresentanze sindacali presso l'azienda.....**CGIL**.....

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli studi di Napoli Federico II.....

.....**Alfonso Coppola**.....

Funzione aziendale.....**Dirigente**.....

Recapito telefonico.....**0815029241**.....fax.....**0815029240**.....

e-mail.....**affari generali@comune.carinaro.ce.it**.....

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli , al Corso Umberto I n. 38, codice fiscale n. 00876220633, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore protempore, Guido Trombetti, nato a Napoli il 04/04/1949

ED

il Comune di Carinaro, con sede legale in Carinaro alla piazza Municipio n. 1, CAP 81032, partita I.V.A. n. 00239180615, d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da Alfonso Coppola, nato a Carinaro il 21/01/1948, residente per la carica di dirigente dell'area amministrativa nel Comune di Carinaro, piazza Municipio 1, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;

- b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione circa i rischi presenti negli ambienti che dovrà frequentare mettendogli a disposizione anche eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI);
 - c) a far prendere piena conoscenza al tirocinante dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'I.N.A.I.L. ed all'Università stessa.
 - e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li.

Firma e timbro per l'Università

Firma e timbro per il soggetto ospitante.....